



COMUNE DI PISA

Tipo Atto : DETERMINA	
N. Atto 1025	del 21/07/2026

Proponente : SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO	DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B DEL D.LGS. 36/2023. CIG BC70C52DFF.
----------------	--

Uffici Partecipati	
DD 02 Gare – Organizzazione e personale – Sistemi informativi – Servizi demografici – Supporto giuridico – Pari Opportunità	DD 08 Patrimonio - Demanio Marittimo – Golena Fluviale – Attività produttive – Servizi elettorali – Consiglio Comunale
DD 01 Advocatura Civica	DD 09 Urbanistica - Edilizia privata - Espropri - Grandi interventi di edilizia residenziale pubblica - Archivio di Deposito
DD 03 Servizi Finanziari - Ambiente	DD 10 Attuazione e rendicontazione progetti PNRR - Programmazione lavori pubblici - Infrastrutture verdi
DD 04 Programmazione e controllo – Provveditorato – Economato – Aziende – Servizi assicurativi – Servizi istituzionali – Partecipazione – Contratti	DD 11 Edilizia Pubblica - Servizi cimiteriali - Protezione Civile
DD 05 URP - Politiche Giovanili - Prevenzione e protezione - Datore di lavoro	DD 12 Infrastrutture stradali e fluviali - Mobilità - TPL - Supporti logistici - Sport e Impianti sportivi
DD 06 Turismo - Tradizioni Storiche - Cultura	DD 13 Sociale - Disabilità
DD 07 Politiche della Casa - Servizi educativi - Politiche attive del lavoro	Ufficio del Comandante di Polizia Municipale - Sicurezza urbana

IL SEGRETARIO GENERALE

Viste:

- la Deliberazione del C.C. n. 48 del 18.12.2025 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028;
- la Deliberazione della G.C. n. 351 del 23/12/2025 con cui è stata approvata la Parte finanziaria del P.E.G. 2026-2028;
- l'atto del Sindaco n.ro 124 del 18/12/2025 con il quale la sottoscritta veniva nominata Segretario Generale del Comune di Pisa;
- il D.lgs. 36/2023 avente ad oggetto il nuovo codice dei contratti pubblici;
- il Regolamento di contabilità del Comune di Pisa, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 20/12/2005 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 267/2000 recante Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (di seguito Regolamento UE o GDPR) di cui al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Premesso che

- nel PEG 2026-2028 il coordinamento e il controllo del Sistema di Gestione della Privacy del Comune di Pisa sono assegnate alla competenza dell'Ufficio del Segretario generale;
- il GDPR impone, tra gli altri, all'art.37, paragrafo 1, l'obbligo per l'autorità pubblica o l'organismo pubblico Titolare del Trattamento dati di **designare un Responsabile della Protezione dei Dati** RPD (o DPO - *Data Protection Officer*),
- il RPD deve assolvere, per espressa previsione dell'art. 39 del GDPR, una serie di compiti complessi tra cui cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali, fungere da punto di contatto con lo stesso Garante per tutte le questioni connesse al trattamento di dati personali, fornire supporto e consulenza costante al Titolare per assicurare che il trattamento di dati personali avvenga in conformità al GDPR e deve essere dotato di competenze e conoscenze specialistiche sulla normativa e le prassi nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali oltre che di capacità di promuovere una cultura della protezione dati all'interno dell'organizzazione del Titolare del trattamento;
- a norma dell'art. 37, paragrafo 5, il Responsabile della Protezione Dati deve essere individuato in funzione delle qualità professionali ed in particolare della conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dati;
- a norma dello stesso art. 37, paragrafo 6, il RPD può essere un dipendente dell'Ente o **assolvere i propri compiti sulla base di un contratto di servizi**;
- con Decisione del Sindaco n. 42 del 01/07/2020 è stato nominato Responsabile della Protezione Dati del Comune di Pisa l'avv.to Veronica Malfatti, Funzionario titolare di incarico di EQ presso l'Ufficio del Segretario Generale in quanto in possesso della professionalità e competenza adeguate a ricoprire il ruolo;
- dal 1/8/2026 la suddetta dipendente sarà assegnata ad altra Direzione comunale;

Ritenuto che, nella struttura organizzative dell'Ente, non sia presente altra professionalità idonea a ricoprire il ruolo di RPD;

Rilevata quindi la necessità, per assicurare continuità nell'assolvimento dei compiti propri del RPD, di procedere all'affidamento del servizio a un soggetto esterno con decorrenza dal 1/8/2026 e sino al 31/12/2028;

Viste le condizioni di servizio che si allegano, in bozza, alla presente sotto la lettera A

Considerato che:

- è stata effettuata un'indagine conoscitiva del mercato al fine di individuare e selezionare un operatore economico in possesso dell'*expertise* necessaria ad offrire il servizio descritto nelle condizioni di servizio allegate;
- tra i fornitori presenti sul MePA è stata individuata la società Seefree S.a.s, con sede in C.so Monte Cucco 87/a - 10141 Torino (TO) - PIVA 01390740056, quale soggetto idoneo all'erogazione del servizio specialistico di cui si necessita;
- la scelta è motivata dalla comprovata professionalità, dalla conoscenza specialistica e dall'esperienza maturata nell'ambito della *compliance* normativa in materia di Protezione Dati, nonché dalla coerenza del servizio offerto con le esigenze dell'Amministrazione;

Visto l'esito della Richiesta di Offerta (RdO) n. 6467560/2026, svoltasi in modalità Trattativa Diretta, tramite la quale l'operatore economico ha presentato la propria offerta per l'importo di € **39.500,00** [Trentanovemilacinquecento,00], oltre IVA al 22%, (pari a € 8.690,00), per complessive € 48.190,00 [quarantottomilacentonovanta,00];

Ritenuta l'offerta congrua rispetto alle esigenze specifiche dell'Amministrazione, come dettagliate nella bozza di condizioni di servizio allegate, alla qualità del servizio proposto e alle competenze professionali possedute dalla società.

Richiamato il D.lgs. 36/2023 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici ed in particolare:

- l'art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, secondo il quale salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità : per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a €140.000, la stazione appaltante procede mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art.48 del D.lgs. n.36/2023;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- l'art. 62, co. 1, del D.Lgs. 36/2023 secondo cui trattandosi di appalto inferiore ad euro 140.000 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa amministrazione può procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura/servizio in oggetto;
- gli artt. 25 e 26 del D.Lgs. 36/2023, secondo i quali a decorrere dal 1° gennaio 2024, le procedure di affidamento sono svolte mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, come previsto dall'art. 225, comma 2, del medesimo decreto;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da Concetta Orlando e stampato il giorno 22/07/2026 da Lizza Gianluca.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Considerato che l'art. 17 co.2 del D.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Ritenuto che l'affidamento non presenti interesse transfrontaliero considerata la natura, il valore e l'esecuzione relativa ad un contesto specifico locale non idoneo ad attrarre operatori economici esteri.

Dato atto di individuare, come **Responsabile unico del progetto (RUP)**, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023, la dr.ssa Veronica Malfatti **Funzionario presso l'ufficio** del Segretario generale, la quale con dichiarazione, conservata in atti di Ufficio, ha dato atto dell'insussistenza a suo carico di conflitto di interessi rispetto all'assetto di interessi determinato dalla procedura in oggetto;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Dato atto che, nei confronti dell'operatore suddetto è stata:

- acquisita ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 36/2023, la DSAN in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazioni richiesti;
- acquisita la DSAN relativa alla regolarità contributiva dell'impresa che ha dichiarato di non avere dipendenti;
- effettuata la verifica delle eventuali annotazioni riservate nel casellario della banca dati ANAC;

Richiamata, in materia di svolgimento dei controlli a norma dell'art. 53, comma 1, del D.Lgs n.36/2023, la direttiva del Segretario Generale Prot n. 92554 del 01/08/2024 rubricata "*Modalità operative per lo svolgimento dei controlli a campione sulle autocertificazioni rese dagli operatori economici nelle procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore a 40.000 euro*";

Attestato che il servizio in oggetto è stato registrato all'ANAC con CIG BC70C52DFF

Dato atto altresì, sotto la propria responsabilità esclusiva, che;

- il servizio in oggetto non è acquisibile tramite le convenzioni quadro della Consip S.p.A. né tramite la centrale regionale di committenza;
- che la presente determinazione rispetta le disposizioni dell'art. 26, comma 3, della Legge n. 488 del 23.12.1999 e s.m.i., nonché le disposizioni dell'art. 1 del D.L. n. 52/2012, convertito con legge n. 94/2012, e dell'art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, nonché gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.;
- l'affidamento di cui alla presente parte avviene nel rispetto del **principio di rotazione** di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023, non avendo prima d'ora affidato all'operatore economico in oggetto nessun servizio nell'ambito di questa categoria;

Vista la durata infrannuale del servizio, come specificato nelle condizioni di servizio allegate alla presente;

Attestato che la spesa cui si riferisce il presente atto sorge nel 2026 ed è esigibile come segue:

CAPITOLO	2026	2027	2028
Cap. 100570/0	(€ 6.800 + iva al 22%) € 8.296,00	(€ 16.350 + iva al 22%) € 19.947,00	(€ 16.350 + iva al 22%) € 19.947,00

Dato atto che:

- l'impegno pluriennale è assunto nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 183, comma 6, del TUEL 267/2000;
- ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis. del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., il presente appalto non è soggetto all'obbligo di redazione del D.U.V.R.I. (versandosi in una delle ipotesi legali di esenzione) ed i costi di sicurezza da interferenza sono pari a zero;

Dato atto altresì:

- che il contraente è stato reso edotto degli obblighi, per quanto compatibili, derivanti dall'applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa approvato con Deliberazione di G.C. n.152 del 20/6/2024 nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.62;
- di aver informato l'affidatario in ordine al trattamento dei dati personali (art.13 Regolamento UE 2016/679 del 27/4/2016 RGPD) – mediante consegna dell'Informativa sul trattamento dei dati personali che si allega sotto la lett b) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- che lo svolgimento del servizio da parte dell'affidatario non integra, di per sé, un trattamento di dati per conto del titolare ai sensi dell'art. 28 GDPR e che, qualora, nell'ambito del medesimo rapporto, all'affidatario siano invece affidate attività ulteriori comportanti trattamento di dati personali per conto del Comune, si provvederà a nominarlo Responsabile del trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR;

Attestato che l'impegno di spesa che si assume con il presente atto, tenendo debitamente conto di tutte le spese da effettuare fino alla fine dell'esercizio, è compatibile con la disponibilità degli stanziamenti del P.E.G. e con le attività assegnate a questa Direzione;

Attestato sotto la propria responsabilità esclusiva la legittimità, la regolarità e correttezza della presente determinazione e del procedimento ad essa presupposto;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

- 1) di procedere** - esperita su MEPA la procedura di trattativa diretta a seguito di RDO n. 6467560/2026 - all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, alla SeeFree S.a.s. con sede in C.so Monte Cucco 87/a - 10141 Torino (TO) - PIVA 01390740056 del servizio di Responsabile Protezione dati dal 1/8/2026 al 31/12/2028
- 2) di stipulare** con la SeeFree S.a.s., come sopra identificata, il contratto in formato elettronico mediante sottoscrizione del documento di stipula generato automaticamente dal MEPA ai patti e condizioni di cui all'allegato A che viene caricato sulla piattaforma MEPA
- 3) di impegnare** allo scopo, in favore di SeeFree S.a.s. con sede in C.so Monte Cucco 87/a - 10141 Torino (TO) - PIVA 01390740056, a titolo di corrispettivo del servizio in questione, la spesa complessiva di € 39.500 + Iva al 22% (pari a € 8.690,00) per complessivi € 48.190,00 a Tit. 1, Missione 02 Programma 0102 Cap. 100570/0 "*Spese di funzionamento Segreteria Generale - Servizi*" che presenta la necessaria disponibilità come di seguito specificato:

CAPITOLO	2026	2027	2028
Cap. 100570/0	(€ 6.800 + iva al 22%) € 8.296,00	(€ 16.350 + iva al 22%) € 19.947,00	(€ 16.350 + iva al 22%) € 19.947,00

4) **di dare atto** che l'impegno pluriennale è assunto nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 183, comma 6, del TUEL 267/2000;

5) **di dare atto altresì che:**

- il Comune committente si riserva, ove ne ricorrano le condizioni, di recedere dal contratto di cui alla presente determinazione o di rivederne le condizioni economiche, ove vengano in essere i presupposti di cui all'art.1, comma 13, del D.L. 95/2012 convertito in L. 135 del 7.8.2012;

6) **di precisare**, ai sensi dell'art. 192 del TUEL, che:

-il fine che si intende perseguire è quello di acquisire un servizio specialistico di RPD in quanto necessario ai sensi dell' art. 37, par.1 del GDPR;

- l'oggetto del contratto è il servizio specialistico di Responsabile della Protezione Dati

- la procedura di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 2 lettera b) del d.lvo 36/2023;

- il contratto verrà stipulato in formato elettronico mediante sottoscrizione del documento di stipula generato automaticamente dal MEPA ai patti e alle condizioni di cui al Disciplinare di servizio allegato A;

- le clausole essenziali del contratto sono le seguenti:

- l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 ;
- il pagamento del servizio avverrà, ai sensi del D.lgs. n.192/2012 di modifica del D.lgs. n. 231/2002 e delle disposizioni impartite con deliberazione G.C n.98 del 25/6/2013, entro 30 gg dalla data di presentazione delle relative fatture e previa verifica della permanenza della regolarità contributiva della ditta affidataria;
- l'appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori operanti a qualsiasi titolo per la propria impresa gli obblighi di condotta di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.152 del 20/06/2024, che dichiara di conoscere ed accettare per quanto di sua spettanza e che costituisce, anche se non materialmente allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale del contratto;
- la violazione degli obblighi di condotta derivanti dal citato Codice comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto senza che l'appaltatore possa avanzare eccezioni di sorta;

7) **di pubblicare** il presente atto all'Albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;

8) **di trasmettere** copia del presente atto a SeeFree s.a.s. e a tutte le Direzioni dell'Ente.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Concetta Orlando

Documento firmato digitalmente da
Concetta Orlando / ArubaPEC S.p.A.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE: SG - 1025 / 2026 OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO

Dettaglio movimenti contabili:

E-S	Capitolo/Art.	Descrizione Capitolo e Responsabile	Imp. / Acc.	Sub-Impegno	Movimento	Vincolo	Importo	Descrizione e Soggetto
S	100570 / 0	SPESE FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI	2841 / 2026		Impegno		8.296,00	SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI SEEFREE S.A.S.
	100570 / 0	SPESE FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI	161 / 2027		Impegno		19.947,00	SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI SEEFREE S.A.S.
	100570 / 0	SPESE FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI	72 / 2028		Impegno		19.947,00	SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI SEEFREE S.A.S.

Vista la determinazione in oggetto, si attesta:

- per le entrate, la registrazione degli accertamenti in contabilità;
- per le spese, la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000.

Fatto li 22/07/2026 (data registrazione)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DISCIPLINARE PER IL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO)

PREMESSO CHE

- il Comune di Pisa (di seguito, “Comune” o “titolare”), in qualità di titolare del trattamento, è tenuto a designare un Responsabile della protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 37, par. 1, lett. a), del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, “GDPR”);
- che, con determinazione dirigenziale n. [] del [], il Comune ha affidato a SeeFree S.a.s. con sede in C.so Monte Cucco 87/a - 10141 Torino (TO) - PIVA 01390740056, di seguito “affidatario”, il servizio di Responsabile della protezione dei dati personali, alle condizioni di seguito disciplinate;
- che l'affidatario ha dichiarato ed il Comune ha verificato in sede di affidamento, il possesso dei requisiti di idoneità e delle competenze specialistiche di cui all'art. 6;
- che il presente disciplinare regola i rapporti tra le parti successivamente all'affidamento, costituendo presupposto della formale designazione del DPO da parte del titolare;

tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene quanto segue.

Articolo 1 - Quadro normativo di riferimento

Il presente disciplinare regola le condizioni di svolgimento del servizio di Responsabile della protezione dei dati personali (di seguito, “DPO”, Data Protection Officer) in favore del Comune, ai sensi degli articoli 37, 38 e 39 GDPR.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, “Codice dei contratti pubblici”), al Codice civile ed alle Linee guida sui responsabili della protezione dei dati (WP 243 rev. 01), adottate dal Gruppo di lavoro Articolo 29 e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB). Si richiamano, inoltre, il Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico rilasciato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 29 aprile 2021 [doc-web 589467] e le Faq sul Responsabile della Protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico (in aggiunta a quelle adottate dal Gruppo Art. 29).

Articolo 2 - Oggetto dell'incarico

Costituisce oggetto del presente disciplinare lo svolgimento dei compiti del DPO indicati all'art. 39 GDPR, in posizione di autonomia e indipendenza, a supporto del titolare nel governo della protezione dei dati personali trattati nell'esercizio delle funzioni istituzionali dell'ente.

Il servizio comprende le attività analiticamente descritte all'art. 4 e si svolge a favore del Comune nonché, ove costituiti, degli organismi e delle strutture allo stesso riconducibili per i quali il Comune eserciti le funzioni di titolare.

A seguito della sottoscrizione del presente disciplinare il titolare procede, con apposito atto, alla designazione della persona fisica indicata all'art. 7, ne pubblica i dati di contatto e li comunica al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 37, par. 7, GDPR.

Articolo 3 - Definizioni

Ai fini del presente disciplinare valgono le definizioni di cui all'art. 4 GDPR. In particolare, i termini "titolare", "responsabile del trattamento", "interessato", "trattamento", "dato personale" e "violazione dei dati personali" sono impiegati nell'accezione ivi stabilita. Il termine "affidatario" indica l'operatore economico cui è affidato il servizio; il termine "DPO" o "persona fisica designata" indica la persona fisica che svolge in concreto le funzioni.

Articolo 4 - Compiti e attività del DPO

Il DPO svolge, in via continuativa, almeno i seguenti compiti, conformemente all'art. 39 GDPR:

- a) informare e fornire consulenza al titolare ed ai soggetti autorizzati al trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR, dal Codice privacy e dalle altre disposizioni in materia di protezione dei dati personali;
- b) sorvegliare l'osservanza del GDPR, delle altre disposizioni e delle politiche interne del titolare in materia di protezione dei dati, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale, nonché gli audit connessi;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 GDPR;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto per il Garante per le questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36 GDPR, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- f) fungere da punto di contatto per gli interessati in merito a tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali ed all'esercizio dei diritti riconosciuti dagli articoli da 15 a 22 GDPR.

Nell'esecuzione del servizio ed a titolo esemplificativo dei compiti che precedono, l'affidatario assicura inoltre:

1. il supporto alla tenuta ed all'aggiornamento del registro delle attività di trattamento (art. 30 GDPR) e del registro delle violazioni (art. 33 GDPR);
2. la predisposizione e/o aggiornamento della procedura per la gestione delle violazioni di dati personali ed il supporto nella gestione delle medesime, con assistenza nella valutazione del rischio,

nella eventuale notifica al Garante (art. 33 GDPR) e nella comunicazione agli interessati (art. 34 GDPR), nei termini ivi previsti;

3. il supporto nella predisposizione e nell'aggiornamento di informative, atti di designazione dei soggetti autorizzati, accordi con i responsabili del trattamento (art. 28 GDPR) e atti di contitolarità (art. 26 GDPR);

4. l'assistenza nella gestione delle istanze di esercizio dei diritti degli interessati ed il suggerimento di una procedura da adottarsi a cura dell'Ente;

5. l'assistenza e consulenza nella implementazione delle misure di privacy by design e by default;

6. l'assistenza nelle procedure di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'articolo 35 GDPR;

7. la formulazione di pareri in risposta a problematiche concernenti il bilanciamento tra i principi di riservatezza dei dati personali e gli obblighi di trasparenza amministrativa (pubblicazioni ed accessi);

8. l'assistenza nelle attività di controllo/monitoraggio/aggiornamento dell'elenco degli amministratori di sistema;

9. l'assistenza nella predisposizione e nell'adeguamento di linee guida, indicazioni operative, modulistica, informative e policy applicative in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica;

10. l'informazione e sensibilizzazione del personale circa gli obblighi derivanti dalla normativa europea e nazionale in materia di trattamento dei dati personali e dalle altre disposizioni in materia di protezione dati, segnalando l'introduzione di novità normative;

11. la realizzazione di interventi formativi rivolti al personale, con contenuti di ordine giuridico e pratico in ordine alla tipologia di attività svolta dal tipo di dipendenti a cui è rivolto, nella misura indicata all'art. 5;

12. l'esecuzione periodica di attività di verifica ed audit sullo stato di conformità dei trattamenti, con relazione al titolare;

13. la segnalazione tempestiva al titolare di criticità, rischi e non conformità rilevate, con indicazione delle misure correttive;

14. la predisposizione di una relazione periodica sull'attività svolta e sullo stato della protezione dei dati nell'ente da rendere, almeno con cadenza annuale, alla direzione generale.

All'atto della designazione e entro i successivi 60 giorni, il DPO procederà ad una preliminare valutazione dello stato di conformità dell'Ente. Entro i successivi 60 giorni, il DPO designato presenterà un piano di lavoro che individui le attività da realizzare secondo una scala di priorità definita in funzione del grado di rischio e della relativa tempistica attuativa da rispettare.

Nello svolgimento dei propri compiti il DPO considera debitamente i rischi inerenti ai trattamenti, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità degli stessi.

Il DPO si rapporta direttamente al Segretario generale per tutte le questioni connesse al trattamento di dati personali o ritenute comunque di rilevante importanza in materia. Per la definizione degli

aspetti più operativi si rapporta con il Referente dell'Unità di Supporto privacy del titolare e con il dirigente competente in relazione al servizio coinvolto.

Articolo 5 - Modalità di esecuzione e livelli di servizio

Il servizio è reso in parte presso le sedi del Comune ed in parte da remoto, secondo le seguenti modalità minime:

- a) presenza presso la sede: almeno 1 giornata al mese, anche per la partecipazione a riunioni, sopralluoghi e sessioni formative, previo accordo sul calendario con il referente del titolare;
- b) presenza presso la sede in caso di visite ispettive dell'autorità di controllo, entro un termine massimo di 24 ore dalla richiesta formulata da parte della stessa Amministrazione e per tutta la durata delle attività. Nelle more dell'arrivo del DPO in sede, il medesimo dovrà fornire precise istruzioni al Referente interno del Comune (art. 10, lett. e) per la temporanea gestione delle attività connesse all'ispezione. Laddove il Garante lo ritenga sufficiente, il DPO potrà adempiere le proprie funzioni in collegamento remoto, ad es. in videoconferenza;
- c) reperibilità: il DPO garantisce la disponibilità, nei giorni feriali ed in orario d'ufficio, attraverso un recapito telefonico dedicato ed un indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata, con riscontro alle richieste entro i termini di cui alla successiva lettera f);
- d) assistenza a distanza, mediante sistemi di videoconferenza e con prenotazione: secondo necessità;
- e) gestione delle violazioni: in caso di violazione dei dati personali, il DPO assicura il supporto con immediatezza e, comunque, in tempo utile a consentire al titolare la notifica entro 72 ore ai sensi dell'art. 33 GDPR;
- f) tempi di riscontro: alle richieste ordinarie il DPO fornisce riscontro entro 5 giorni lavorativi; alle richieste urgenti, espressamente qualificate come tali dal titolare, entro 2 giorni lavorativi;
- g) formazione: erogazione (parte in presenza e parte in modalità remota) di almeno 15 ore annue di formazione al personale, secondo un programma concordato con il titolare.

Articolo 6 - Requisiti dell'affidatario e della persona fisica designata

L'affidatario dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e garantisce per tutta la durata dell'incarico, che la persona fisica designata possiede il livello di conoscenza specialistica e le competenze richieste dall'art. 37, par. 5, GDPR, in funzione della natura, della complessità e della quantità dei trattamenti effettuati dal Comune, e in particolare:

- a) approfondita conoscenza della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati personali, nazionale ed europea e delle norme e procedure amministrative che caratterizzano il settore di riferimento del titolare;
- b) laurea in giurisprudenza;

- c) comprovata esperienza di almeno 8 anni nello svolgimento di funzioni di DPO o di consulenza specialistica in materia di protezione dei dati, in favore di enti locali;
- d) adeguata conoscenza della normativa in materia di cybersicurezza e di intelligenza artificiale;
- e) adeguata conoscenza dei sistemi informativi, delle misure di sicurezza dei dati e delle relative esigenze di protezione.

Il possesso dei requisiti, già verificato dal titolare in sede di affidamento, risulta dal curriculum vitae della persona fisica designata, allegato al presente disciplinare. La perdita dei requisiti in corso di incarico, non sanata mediante sostituzione idonea ai sensi dell'art. 7, costituisce causa di risoluzione ai sensi dell'art. 14.

Articolo 7 - Persona fisica designata

L'affidatario individua nominativamente, nella figura dell'avv. Massimo Ramello, la persona fisica che svolge le funzioni di DPO, della quale dichiara i dati di contatto. Le funzioni sono svolte da tale persona fisica.

La sostituzione della persona fisica designata è ammessa solo per giustificato motivo, previa comunicazione al titolare e con persona di pari o superiore qualificazione, soggetta al gradimento del titolare. La sostituzione non comporta oneri aggiuntivi per il Comune e impone l'aggiornamento della designazione e della relativa comunicazione al Garante.

Articolo 8 - Posizione, autonomia e indipendenza del DPO

Il DPO svolge le proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza, ai sensi dell'art. 38 GDPR. In particolare:

- a) il DPO non riceve istruzioni per quanto riguarda l'esecuzione dei compiti di cui all'art. 4 e non è rimosso o penalizzato dal titolare per l'adempimento dei propri compiti;
- b) il DPO riferisce direttamente al vertice dell'ente, rappresentato dal direttore generale;
- c) il titolare si impegna a coinvolgere il DPO, tempestivamente e adeguatamente, in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.

Il DPO è tenuto al segreto ed alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti, in conformità all'art. 38, par. 5, GDPR.

Il DPO non è responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR e non assume, per il solo fatto della designazione, la responsabilità dell'osservanza del GDPR, che resta in capo al titolare. La designazione non comporta trasferimento al DPO di funzioni gestorie o decisionali sui trattamenti.

Articolo 9 - Assenza di conflitto di interessi

La persona fisica designata ai sensi dell'articolo 7 non si trova in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi di cui all'art. 38, par. 6, GDPR.

L'affidatario dichiara, per sé, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale e si obbliga a comunicare tempestivamente al titolare ogni circostanza sopravvenuta che possa determinarne l'insorgere. Il sopravvenuto conflitto di interessi, non altrimenti rimovibile, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 14.

Articolo 10 - Obblighi del titolare

Il Comune, ai sensi dell'art. 38, paragrafi 1 e 2, GDPR, si impegna a:

- a) garantire che il DPO eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o in conflitto di interesse con i compiti da svolgere, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 38, par. 6 del regolamento 2016/679;
- b) coinvolgere il DPO in modo tempestivo ed adeguato in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali;
- c) garantire l'accesso ai dati personali ed ai trattamenti, nonché alle informazioni ed alle strutture necessarie allo svolgimento dei compiti;
- d) fornire le risorse necessarie e assicurare il mantenimento delle conoscenze specialistiche del DPO;
- e) designare un referente interno per i rapporti con il DPO e assicurare la collaborazione del personale;
- f) garantire che i dati di contatto del DPO (recapito postale, telefono, email) siano pubblicati sul sito internet istituzionale e resi disponibili nella intranet dell'Ente oltre che comunicati al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 par. 7 GDPR.

Articolo 11 - Trattamento dei dati personali e riservatezza

Nell'esercizio delle proprie funzioni il DPO accede a dati personali, anche appartenenti a categorie particolari (art. 9 GDPR) e relativi a condanne penali e reati (art. 10 GDPR), trattati dal titolare. Tale accesso avviene nei limiti e per le finalità strettamente connessi all'adempimento dei compiti di cui all'art. 4.

L'affidatario e la persona fisica designata sono tenuti al segreto ed alla riservatezza su ogni dato, notizia e documento dei quali vengano a conoscenza nell'esecuzione del servizio, anche dopo la cessazione del rapporto. È fatto divieto di utilizzare le informazioni acquisite per finalità diverse da quelle dell'incarico e di divulgarle a terzi.

Le parti danno atto che lo svolgimento del servizio da parte dell'affidatario non integra, di per sé, un trattamento di dati per conto del titolare ai sensi dell'art. 28 GDPR. Qualora, nell'ambito del medesimo rapporto, all'affidatario siano affidate attività ulteriori comportanti trattamento di dati personali per conto del Comune, le parti stipuleranno apposito accordo ai sensi dell'art. 28 GDPR.

L'affidatario adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati e dei documenti trattati nell'esecuzione del servizio.

Articolo 12 - Corrispettivo e modalità di pagamento

Il corrispettivo per il servizio è pari ad euro 39.500,00 (in lettere: [trentanovemilacinquecento,00]), oltre IVA per l'intera durata dell'incarico, corrispondente ad euro 16.350,00 [sedecimilatrecentocinquata,00] annui, come risultante dall'atto di affidamento.

Il corrispettivo è onnicomprensivo di ogni onere e spesa connessi all'esecuzione del servizio, comprese le spese di trasferta, ed è fisso e invariabile per tutta la durata del contratto, fatto salvo quanto previsto in materia di revisione prezzi dall'art. 60 del Codice dei contratti pubblici.

Il pagamento sarà effettuato, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, in tre *tranche* come segue:

- euro 6.800 (in lettere: [seimilaottocento,00]), all'atto dell'affidamento del servizio.

- euro 13.650 (in lettere: [tredicimilaseicentocinquata,00]) entro il 31.12.2027

- euro 13.650 (in lettere: [tredicimilaseicentocinquata,00]) entro il 31.12.2028.

previa verifica della regolare esecuzione del servizio e previo accertamento della regolarità contributiva (DURC). Si applicano le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) e di fatturazione elettronica.

Articolo 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della medesima legge.

Articolo 14 - Risoluzione e recesso

Il titolare può risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 122 del Codice dei contratti pubblici, nei casi previsti dalla legge e, in particolare:

- a) sopravvenuta situazione di conflitto di interessi non rimovibile ai sensi dell'art. 9;

- b) grave violazione degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 11;

- c) perdita dei requisiti di cui all'art. 6 da parte della persona fisica designata, non sanata mediante sostituzione idonea;

- d) violazione degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 13;

- e) gravi e reiterati inadempimenti agli obblighi contrattuali, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile.

Il titolare si riserva la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 123 del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 15 - Copertura assicurativa

L'affidatario dichiara che l'avv. Massimo Ramello possiede idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale, a copertura dei danni derivanti dall'esecuzione del servizio,

nonché polizza assicurativa per l'attività specifica di DPO, e si impegna a mantenerle efficaci per tutta la durata del contratto.

Articolo 16 - Divieto di cessione del contratto e subappalto

È vietata la cessione del contratto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice dei contratti pubblici. In ragione del carattere personale e fiduciario delle funzioni di DPO, l'attività della persona fisica designata non è subappaltabile; resta in ogni caso esclusa la possibilità di affidare a terzi le funzioni proprie del DPO indicate all'art. 4.

Articolo 17 - Obblighi in materia di legalità, anticorruzione e codice di comportamento

L'affidatario si impegna ad osservare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ed il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa, approvato con Deliberazione n.152 del 20/6/2024 per quanto compatibili, nonché le misure del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ente che, con la sottoscrizione del presente atto dichiara di conoscere. La violazione degli obblighi ivi previsti costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'affidatario dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, ad ex dipendenti del Comune in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 18 - Responsabilità

L'affidatario è responsabile dei danni derivanti dall'inesatto o mancato adempimento delle obbligazioni contrattuali, nei limiti e secondo i principi di diligenza professionale di cui all'art. 1176, secondo comma, del Codice civile. Resta in capo al titolare la responsabilità per le determinazioni assunte in ordine ai trattamenti, conformemente a quanto previsto all'art. 8, ultimo comma.

Articolo 19 - Durata e decorrenza

L'incarico è affidato con decorrenza dal 1/8/2026 sino al 31/12/2028. Alla scadenza il contratto si intende risolto di diritto, senza necessità di disdetta; è escluso il rinnovo tacito.

Il titolare si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice dei contratti pubblici, per una durata di ulteriori tre anni, con comunicazione da inviarsi all'affidatario almeno 90 giorni prima della scadenza originaria. In tal caso l'affidatario è tenuto a proseguire il servizio alle condizioni in essere.

Nella fase contrattuale che precede il termine di scadenza del contratto, originaria o prorogata (della durata di tre mesi antecedenti alla scadenza contrattuale) dovranno essere assicurate, oltre alle attività previste ordinarie, anche tutte le attività volte a rendere possibile il subentro del nuovo affidatario, ivi inclusa la completa consegna al Comune dei documenti relativi all'attività svolta.

Articolo 20 - Foro competente

Per ogni controversia relativa all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto è competente in via esclusiva il Foro di Pisa. È esclusa la competenza arbitrale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Pisa
Il Segretario Generale

Per l'affidatario